



Provincia di Perugia

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 260 del 04/02/2015

prot n. 2015/133

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. CI.GI.PI. S.r.l. – integrazione D.D. n. 3744 del 18/05/2012 e successive.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~~  
**PREMESSO** che la Regione dell'Umbria con Legge Regionale n. 3 del 2 marzo 1999 di "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1988, n. 112", che stabilisce che: "Sono trasferite alle province le funzioni amministrative indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, dell'art. 19 del D.Lgs. n. 22/97, che le esercitano con le modalità fissate, rispettivamente dagli artt. 27 e 28 del medesimo decreto";

**PREMESSO INOLTRE** che la Regione dell'Umbria con Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate", all'art. 5 "Funzioni delegate alle province", stabilisce al comma 1 che: "Sono delegate alle province le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/02006, [...]";

**VISTA** la Decisione Comunitaria 3 maggio 2000 n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è stato abrogato l'elenco dei rifiuti (CER) di cui agli allegati A2 e D del previgente D.Lgs. n. 22/97;

**VISTA** la Direttiva 9 aprile 2002, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 “Disposizione di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)”;

**VISTO** quanto stabilito dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** quanto stabilito dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che in particolare al comma 3 recita: *“Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione”*;

**VISTA** la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”;

**VISTO** il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

**VISTA** la D.G.R. n. 749/03 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione”;

**RICHIAMATO** l’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, che pone a carico delle pubbliche amministrazioni precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione trasparente”, riguardanti i provvedimenti amministrativi;

**VISTA** la D.D. n. 7195 del 07.10.2011 rilasciata dalla Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS, e sviluppo sostenibile, relativa alla Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del progetto “Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in loc. Col di Cambio nel Comune di Montone”;

**VISTA** la D.D. n. 3744 del 18.05.2012 rilasciata dalla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è stata rilasciata alla Ditta CI.GI.PI. S.r.l. l’autorizzazione all’esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in loc. Col di Cambio del Comune di Montone;

**VISTA** la D.D. n. 65 del 08.01.2013 rilasciata dalla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è integrata la D.D. n. 3744 del 18.05.2012;

**VISTA** l’istanza della Ditta CI.GI.PI. S.r.l., trasmessa con nota prot. E-565187 del 19.12.2014 con la quale viene richiesta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la modifica dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 3744 del 18/05/2012;

**VISTA** la documentazione tecnico - amministrativa presentata dalla Ditta CI.GI.PI. S.r.l., che forma parte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione tecnico istruttoria redatta dall'ufficio Autorizzazioni e Monitoraggio Rifiuti;

**VISTA** la nota del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Perugia Prot. U-0000900 del 27.0.2015;

**VISTE** le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30.01.2015;

**RITENUTO** che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'autorizzazione;

**Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Dirigente Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

di modificare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le Determinazioni Dirigenziali n. 3744 del 18.05.2012 e n. 65 del 08.01.2013 rilasciate alla Ditta CI.GI.PI. S.r.l. con sede legale in Loc. Col di Cambio del Comune di Montone per l'esercizio di un "impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi" sito in Loc. Col di Cambio del Comune di Montone, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

**-1-** di confermare altresì, per quanto non specificato e/o modificato dal presente atto, tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nella D.D. n. 3744 del 18.05.2012 e D.D. n. 65 del 08.01.2013;

**-2-** l'impianto e i sistemi di trattamento dovranno essere conformi a quanto autorizzato con gli atti sopra richiamati;

**-3-** il Responsabile Tecnico dell'impianto è il Sig. Antonio Gaggioli. Qualsiasi variazione dello stesso dovrà essere comunicata preventivamente allo scrivente Servizio;

**-4-** il deposito temporaneo, dei rifiuti prodotti dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 183, lettera bb) comma 3, della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**-5-** il punto **-5-** della D.D. n. 65 del 08.01.2013 è sostituito come segue:

**-5.1-** è fatto obbligo alla Ditta di effettuare il trattamento ed il recupero, indicati come R3, R4, R12 ed R13 nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A e B, rispettando le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati;

*TABELLA A*

| <b>Codice CER</b> | <b>Descrizione</b>                                          | <b>Quantitativi di massimo stoccaggio</b> | <b>Quantitativi massimi trattabili annualmente</b> | <b>Attività di recupero All. C parte IV D.Lgs. 152/06</b> | <b>Tempo massimo di stoccaggio</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>160103</b>     | Pneumatici fuori uso                                        | <b>470 T.</b>                             | <b>8.000 T.</b>                                    | <b>R3 – R12 – R13</b>                                     | <b>90 gg</b>                       |
| <b>160306</b>     | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 |                                           | <b>500 T.</b>                                      | <b>R3 – R13</b>                                           |                                    |
| <b>191202</b>     | Metalli ferrosi                                             |                                           | <b>8.000 T.</b>                                    | <b>R4 – R13</b>                                           |                                    |
| <b>191203</b>     | Metalli non ferrosi                                         |                                           |                                                    | <b>R4 – R13</b>                                           |                                    |
| <b>191204</b>     | Plastica e gomma                                            |                                           | <b>500 T.</b>                                      | <b>R3 – R13</b>                                           |                                    |

**-6-** relativamente alle operazione di recupero (R3) dei rifiuti speciali non pericolosi di cui ai CER 160306 e 191204, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e commercializzazione la Ditta dovrà per le materie ottenute attestarne la conformità secondo le specifiche individuate dalla norma UNIPLAST-UNI 10667;

**-7-** relativamente alle operazione di recupero (R3) dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160103, la ditta nel rispetto di quanto dichiarato nella Relazione Tecnica, al fine di ottenere beni con caratteristiche

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

rispondenti ai disposti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà rispettare i seguenti punti:

- 7.1- “polverino”, conforme alle specifiche individuate dalla norma UNI CEN/TS 14243/2010;
- 7.2- “granuli”, conformi alle specifiche individuate dalla norma UNI CEN/TS 14243/2010;
- 7.3- preparazione al riutilizzo di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è da intendersi come l'operazione con la quale sono selezionati gli pneumatici idonei ad essere destinati all'industria della ricostruzione di pneumatici;
- 8- la Ditta è tenuta ad eseguire presso laboratori accreditati le misure e mantenere evidenza documentale presso la sede dell'impianto, dei rapporti di misura, dei rapporti di prova e delle analisi di laboratorio previste dalla norma UNI CEN/TS 14243/2010, secondo le scadenze temporali disposte dalla stessa;
- 9- relativamente alle operazione di recupero (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi di cui ai CER 191202 e 191203, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e commercializzazione la Ditta dovrà seguire le procedure previste dal Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue;
- 10- è fatto obbligo alla Ditta di dotare le diverse aree e sezioni del complesso impiantistico di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
- 11- al momento dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto, è fatto obbligo alla Ditta di verificare la compatibilità tra la classificazione del rifiuto riportata nel formulario e le caratteristiche reali dello stesso e di controllare il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per il trasporto dei rifiuti. Se il materiale conferito non dovesse essere conforme dovrà essere respinto;
- 12- è fatto obbligo alla Ditta di effettuare, durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili tra i rifiuti conferiti, che dovranno essere tempestivamente smaltiti, tramite trasportatori autorizzati, presso impianti autorizzati;
- 13- è fatto obbligo alla Ditta, di provvedere ad una costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito, nonché alla copertura con teli dei rifiuti stoccati in cumuli sulle aree del piazzale;
- 14- è fatto obbligo alla Ditta di accertare preventivamente che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 15- l'area dell'impianto dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata come indicato nella relazione tecnica. Lungo tutto il perimetro dovrà essere realizzata una barriera perimetrale con specie arbustive ed arboree di tipo autoctono al fine di mitigare l'impatto visivo e la rumorosità, il titolare dell'impianto dovrà garantirne la manutenzione nel tempo;
- 16- l'attività di recupero dovrà essere gestita secondo le modalità indicate nella relazione tecnica;
- 17- la gestione dell'impianto, le quantità in stoccaggio sia di rifiuti che di prodotti ottenuti dall'attività di recupero, dovrà rispettare quanto previsto nel Certifica di Prevenzione Incendi rilasciato dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Perugia;
- 18- prima dell'avvio delle operazioni di recupero, la Ditta dovrà produrre allo scrivente Servizio un'apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma del Legale Rappresentante e di un Tecnico abilitato, dalla quale si accerti la conformità delle opere rispetto a quanto autorizzato e il rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni richieste;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- 19- viene confermato l'importo della Garanzia Finanziaria, stabilita con D.D. n. 3744 del 18.05.2012;
- 20- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
- 21- sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
- 22- di stabilire inoltre, che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche della gravità dei fatti riscontrati dall'autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dal comma 13) dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
- 23- di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni relative al presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione trasparente”;
- 24- avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge;
- 25- si dispone di inviare il presente atto alla Regione dell'Umbria e alla ditta richiedente;
- 26- di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 7 del “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 07 febbraio 2013, è stato individuato il Geom. Ricci Silvano quale responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE